

COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19

OGGETTO:Riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza TAR n. 740/2017 per rimborso spese legali

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente ed in seduta aperta al pubblico di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

	Cognome e Nome	Presente
1.	Mameli Gualtiero - Sindaco	No
2.	Meloni Antonio - Assessore	No
3.	Pili Giuseppe Michele - Assessore	Sì
4.	Loi Aldo - Consigliere	Sì
5.	Pranteddu Francesco - Consigliere	Sì
6.	Daga Salvatore - Assessore	Sì
7.	Calledda Emanuele - Consigliere	No
8.	Paba Katia - Consigliere	Sì
9.	Pili Augusto - Consigliere	No
10.	Poddie Iole - Consigliere	Sì
11.	Fontana Paolo - Consigliere	No
12.	Fontana Laura - Consigliere	No
13.	Manca Sara - Consigliere	No
	Totale Presenti:	6
	Totale Assenti:	7

Partecipa l'adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Roberto Sassu il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Daga Salvatore nella sua qualità di Assessore anziano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESSENDO legale il numero degli intervenuti, l'assessore anziano Daga Salvatore , assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

RICHIAMATO il disposto normativo inerente l'ordinamento contabile contenuto nel testo unico degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO che con istanza trasmessa via PEC il 26 giugno 2017 il dott. Augusto Pili, consigliere comunale del Comune di Aritzo, richiedeva al Responsabile del Servizio finanziario comunale copia semplice della seguente documentazione:

- prospetto di calcolo analitico della voce di spesa "Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali" indicata nell'allegato B alla Spesa del Personale dell'anno 2012 (per l'importo di euro 75.198,64), oggetto del parere reso dal Responsabile del Servizio finanziario 4 aprile 2013, n. 1774, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 21 marzo 2013, n. 15, avente a oggetto il "Convenzionamento dell'Ufficio di Segreteria - Approvazione convenzione tra i Comuni di Aritzo e Ollolai";
- prospetto di calcolo analitico della voce di spesa "Oneri derivanti da rinnovi contrattuali" indicata nell'allegato D ("Dettaglio spesa personale comma art. 1 c. 562-577 legge finanziaria 2007", per l'importo di euro 75.198,64), oggetto della relazione tecnica/gestionale in data 8 maggio 2013 del Responsabile del Servizio finanziario, relativa al Rendiconto per esercizio 2012.

Tale istanza di accesso era stata motivata dal fatto che "l'esame è utile al fine di consentire al dott. Augusto Pili l'espletamento del mandato elettivo" di consigliere comunale.

PREMESSO che Il Comune non dava alcun riscontro alla richiesta e, a quel punto, l'interessato proponeva il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna in data 07/09/2017, notificato l'8 settembre 2017 nei confronti del Comune di Aritzo e del Responsabile del Servizio finanziario, chiedendo l'accertamento del proprio diritto di accesso e la condanna del Comune al rilascio della documentazione richiesta.

VISTA la nota del Responsabile del Servizio Finanziario indirizzata al Responsabile del Servizio Amministrativo, prot. n. 5018 del 27 settembre 2017, con la quale asseriva l'incompetenza dell'Ufficio Finanziario stesso in ordine alle richieste del Consigliere Pili.

VISTA la nota del Responsabile del Servizio Amministrativo (nota 5642 del 25/10/2017), in risposta alla nota 5018, in merito all'asserita incompetenza dell'Ufficio Finanziario stesso in ordine alle richieste del Consigliere Pili, evidenziava che:

- l'istanza riguardava la documentazione (a disposizione e utilizzata dall'Ufficio Finanziario) al fine di verificare attraverso quali criteri e modalità di calcolo, la Responsabile del Servizio Finanziario, fosse pervenuta a quantificare tale voce secondo un'analisi dal punto di vista della determinazione della spesa del personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 legge 296/2006, attività di esclusiva competenza del Responsabile del Servizio Finanziario;
- anche non rilevando i menzionati profili di merito (per cui non sarebbe affatto di spettanza del Responsabile del Servizio Amministrativo fornire la documentazione richiesta), resta il fatto che la Responsabile del Servizio Finanziario, destinataria dell'istanza del Consigliere Pili, non ritenendosi competente (ma, per quanto anticipato nel merito, a torto), quale depositaria degli atti richiesti, avrebbe dovuto tempestivamente investire della questione il Servizio Amministrativo; in quanto l'inerzia ha assunto, ha integrato (a tutti gli effetti) un diniego da parte dell'Ente. Evidenziando infatti che: l'art. 25 comma 4 della Legge 241/90 stabilisce che "Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta; evidenziando che per 73 giorni (di cui 43 oltre i termini di legge) nella totale inerzia, sia nei confronti del Consigliere sia nei confronti degli altri Uffici, prima che il Consigliere Pili esperisse il ricorso.

VISTA la sentenza n. 740/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, emessa in data 22/11/2017 e pubblicata il 28/11/2017, con la quale:

- evidenziava che "tale diniego formatosi in via implicita è certamente illegittimo, posto che l'istanza di accesso -avente a oggetto documenti relativi all'attività istituzionale dell'ente- era correttamente ricollegata all'interesse del richiedente a un pieno e corretto espletamento del proprio mandato di consigliere comunale, che trova tutela -non solo nella normativa generale in materia di accesso, ma anche- nella disposizione specifica di cui all'art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267";
- condannava il Comune di Aritzo a concedere accesso alla documentazione e al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge.

DATO ATTO CHE la citata sentenza è esecutiva;

DATTO ATTO CHE con pec, in data 12/12/2017, veniva trasmesso dall'avvocato Pietro Sciarra, il conteggio delle spese giudiziali liquidate dal TAR Sardegna per un importo complessivo di Euro 3.236,84 così ripartito:

spese legali liquidate in	€ 2.000,00
sentenza	
spese forfettarie 15%	€ 300,00
cpa 4%	€ 92,00
IVA 22%	€ 526,24
Contributo unificato	€ 300,00
Spese notifiche ricorso	€ 18,60
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.236,84

RICHIAMATO l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, che prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive;

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

CONSIDERATO che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione
 n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art.
 194
 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli
 amministratori o
 dei funzionari;
 - la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
 - i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
 - nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
 - la giurisprudenza contabile sostiene "la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre fattispecie previste dall'art. 194 del TUEL..., infatti, nel caso di sentenza di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché la misura del pagamento rimane stabilita in quella indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; nelle altre ipotesi descritte dall'art. 194 del TUEL, l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale;
 - nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento giurisdizionale è lasciato al consiglio comunale, il quale con al deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in alcun caso impedire il pagamento di detto debito;
 - anche la Sezione per il Controllo della Campania della Corte dei Conti nel parere 45/2009 afferma che
 tra le tipologie di debiti fuori bilancio " quella indicata dal comma 1 lett. a) relativa ai debiti derivanti da
 sentenze esecutive, si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'Ente, indipendentemente da
 qualsivoglia valutazione di legittimità è tenuto a saldare il debito, in forza della natura del provvedimento
 giurisdizionale che obbliga chiunque, e quindi anche l' Ente locale è tenuto ad eseguirlo (art. 2909 c.c.)";
 - la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
 - la medesima giurisprudenza contabile ritiene che in tutte le fattispecie previste dall'art. 194 del TUEL la
 delibera di consiglio serve per ricondurre all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza
 finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e gestione delle spese;
 - la medesima giurisprudenza contabile afferma che il compito demandato alla deliberazione del consiglio comunale è rappresentato unicamente in quello "... di accertare se il debito rientri in una delle tipologia individuate da detta norma, di individuare le risorse necessarie per farvi fronte riconducendo così l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente, preservando gli equilibri di bilancio ", oltre che ad accertare le cause che hanno generato l'obbligo, anche al fine di accertare le responsabilità. Quindi da

- un lato una funzione giuscontabilistica per la salvaguardia per gli equilibri di bilancio e dall'altro garantistica per l'accertamento delle responsabilità di fattispecie;
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

VISTO lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI gli allegati pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL:

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO l'allegato parere favorevole dell'Organo di revisione dell'Ente prot. n. 3592 del 22/05/2017 reso ai sensi del vigente articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, 1° periodo del TUEL;

CON voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

DI RICONOSCERE ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di €uro 3.236,84 relativo al pagamento delle spese di lite al Sig. Augusto Pili cui alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n.740/2017, per tutte le motivazioni richiamate in premessa;

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 3.236,84 farà carico al cap. 800/10/1 del corrente esercizio;

DI DARE ATTO che con apposito provvedimento gestionale si provvederà ad impegnare e liquidare la somma qui riconosciuta a favore del dottor Augusto Pili:

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile con votazione unanime separata;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

<u>PARERI</u> (Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1º del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il Profilo TECNICO: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Antonio Meloni)

Sotto il profilo CONTABILE: **FAVOREVOLE**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Gualtiero Mameli)

Del che si è redatto il presente verbale L'Assessore anziano Daga Salvatore

Il Segretario Comunale dottor Roberto Sassu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N_____ del Registro Pubblicazioni La presente deliberazione è in corso di pubblicazione , in data odierna, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal ______, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Aritzo , lì Il Responsabile della Pubblicazione DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' Trasmessa alla Prefettura con lettera n. in data......come prescritto dall'art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 🗆 E' stata trasmessa, come disposto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n..... in data..... in data..... reclami. DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA □ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267) Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. Il Segretario Comunale dottor Roberto Sassu